

- 2) a) Qualora alla questione sub 1) dovesse essere data soluzione affermativa, e pertanto la spedizione di oli usati con un tenore di PCB superiore a 50 ppm dovesse essere sempre considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento n. 259/93 possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale sia necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.
- 2) b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 del Trattato che istituisce la CE.
- (<sup>1</sup>) GUL 243, pag. 31.  
 (<sup>2</sup>) GUL 42, pag. 43.  
 (<sup>3</sup>) GUL 30, pag. 1.  
 (<sup>4</sup>) GUL 194, pag. 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 8 agosto 2000, società anonima «NV Slibverwerking Noord-Brabant» e società a responsabilità limitata «Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH» contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero della Salute pubblica e per l'ambiente)**

(Causa C-308/00)

(2000/C 335/47)

Con ordinanza 8 agosto 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 agosto 2000, nel procedimento società anonima «NV Slibverwerking Noord-Brabant» e società a responsabilità limitata «Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH» contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero della Salute pubblica e per l'ambiente), il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) a) Se l'allegato II B della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE (<sup>1</sup>), relativa ai rifiuti (in prosieguo: la «direttiva quadro»), debba essere interpretata nel senso che nelle operazioni menzionate alla voce R5, riciclaggio o recupero di altre sostanze inorganiche rientrano anche il «reimpiego» secondo l'accezione dell'art. 3, lett. b), sub i), della direttiva quadro.
- 1) b) Come, alla luce della soluzione della questione di cui sopra, la voce R5 debba essere interpretata. Se ai fini dell'individuazione delle operazioni ivi menzionate sia richiesto che il materiale venga sottoposto a una lavorazione, che possa essere più volte utilizzato ovvero che sia riottenibile.

- 2) Qualora dalla soluzione della questione di cui sopra copra segua che una operazione come la lavorazione delle ceneri volanti idrauliche non rientra sotto la voce R5: se gli elenchi che espongono le operazioni contenute negli allegati II A e II B della direttiva quadro siano tassativi, o se uno solo di detti elenchi sia tassativo e in caso affermativo, quale.
- 3) a) Sulla base di quali criteri debba stabilirsi se un'operazione debba essere considerata smaltimento o ricupero secondo l'accezione dell'art. 1 della direttiva quadro.
- 3) b) Qualora un'operazione possa essere qualificata come smaltimento e allo stesso tempo ricupero, se debba darsi preminenza all'elenco di cui all'allegato II A e II B ai fini della qualifica dell'operazione o nessuno dei due elenchi abbia preminenza sull'altro.
- 4) Se ai fini della qualifica di una determinata operazione come smaltimento ovvero come ricupero debba essere considerato determinante il parere della competente autorità dello Stato membro di spedizione, ovvero quello della competente autorità dello Stato membro di destinazione.
- 5) a) Qualora una spedizione di ceneri volanti idrauliche debba essere considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se ai sensi dell'art. 4, 3, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) 1° febbraio 1999, n. 259 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (in prosieguo: il «regolamento n. 259/93») possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale è necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.
- 5) b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 del Trattato che istituisce la CE.

(<sup>1</sup>) GUL 194, pag. 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 8 agosto 2000, società a responsabilità limitata «PPG Industries Fiber Glass BV» contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero della Salute pubblica e per l'ambiente)**

(Causa C-309/00)

(2000/C 335/48)

Con ordinanza 8 agosto 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 agosto 2000, nel procedimento società a